

UN ESPERIMENTO REGIONALE
PER I NUOVI SERVIZI
AL MERCATO DEL LAVORO
Coniugare il sostegno del reddito con
l'outplacement per attuarne la condizionalità

*Relazione di Pietro Ichino
al convegno promosso dal Gruppo consiliare
Patto Civico – Regione Lombardia
Milano, 23 settembre 2013*

Il problema

- Nel 2012 in Italia **10 milioni** di **contratti di lavoro regolari**, ben distribuiti, dei quali **1,7 milioni** sono **a tempo indeterminato**...
- ... ma i Centri per l'Impiego li ignorano
- due **mondi separati**: chi frequenta i Cpl non accede a quei contratti, e viceversa
- Il sostegno del reddito dei disoccupati non è di fatto soggetto ad alcuna **condizionalità**

I criteri per una soluzione

- Metodo **sperimentale**: incominciare su platea circoscritta, per poi allargare
- Affidare i servizi a chi ne ha il *know-how*
- Attivare gli **incentivi giusti** per i protagonisti:
 - la persona disoccupata: **condizionalità**
 - l'operatore pubblico: **premio di risultato**
 - l'agenzia di *outplacement*: **success fee**
 - l'impresa in crisi occupaz.: **soluzione rapida**
 - l'impresa che cerca lav.: **employment subsidy**

Sperimenta solo chi ci crede

- Sperimenta solo **la Regione** che ci crede e che intende riqualificare la propria spesa
- partecipa soltanto **il disoccupato** che è davvero interessato a rioccuparsi in fretta e accetta le nuove regole
- si coinvolgono solo le **ag. di *outplacement*** che accettano la scommessa comune

Il progetto sperimentale

- Lo Stato pone a disposizione delle Regioni lo schema (basta un articolo inserito in d.l.)...
- ... autorizzando il **collegamento stretto** fra sostegno del reddito, *outplacement* ed *employment subsidy*...
- ... e delineando un meccanismo snello ed efficace di **attivazione della condizionalità**

Il testo dell'articolo unico

Comma 1: la Regione decide se e come attivare l'esperimento

«Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante **delibera della Giunta regionale**, la sperimentazione del dispositivo di **coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva** nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.»

Comma 2: l'esperimento è un'opzione, non un obbligo

La D.G.R. stabilisce

- **l'ambito territoriale**
- l'eventuale limitazione dell'esperimento a determinate **categorie di persone**

«Alle persone disoccupate [...] rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione **è data la facoltà** di optare per il **contratto di ricollocazione**, regolato secondo i commi che seguono.»

Comma 3: Il contenuto del contratto di ricollocazione

Viene definito in **sette punti** il contenuto di questo contratto, stipulato dal **lavoratore** con l'**agenzia di *outplacement*** e con un rappresentante del **servizio pubblico**.

contenuto del contratto di ricollocazione

a) il principio di disponibilità ragionevole

«L'attivazione di un servizio di **assistenza intensiva** per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, **compatibilmente con la domanda** espressa dal mercato del lavoro nella zona»

contenuto del contratto di ricollocazione *(segue)*

b) impegno a collaborare a tempo pieno o parziale

«La disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale una **quantità di tempo almeno corrispondente** al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira»

contenuto del contratto di ricollocazione (segue)

c) disponibilità per il lavoro concretamente ottenibile

«La disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, **compatibilmente con le possibilità** che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge»

contenuto del contratto di ricollocazione *(segue)*

d) ruolo del tutor

«L'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il **controllo dell'adempimento** da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c»

contenuto del contratto di ricollocazione (*segue*)

e) il disoccupato non paga

«La **gratuità** del servizio per la persona interessata»

(il corrispettivo dell'agenzia è corrisposto per mezzo del **voucher** regionale: v. comma 4)

contenuto del contratto di ricollocazione (segue)

f) la sanzione per l'inadempiente

«L'obbligo per il tutor di **comunicare alla DPI l'eventuale inadempimento** rilevante degli oneri di cui alle lettere *b* e *c*, ai fini della **riduzione o sospensione del trattamento** di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata»

contenuto del contratto di ricollocazione (segue)

g) l'arbitrato

«La facoltà della persona interessata di **impugnare** la comunicazione di cui alla lettera *f*, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la **procedura arbitrale** di cui al comma 4»

Comma 4: disciplina della procedura arbitrale

- nessun vincolo procedurale, tranne la corretta costituzione del contraddittorio
- decisione entro **15 giorni**
- sentite le parti, l'arbitro decide secondo **ragionevolezza** ed **equità**, considerando le condizioni del mercato del lavoro locale
- lodo **immediatamente esecutivo**

Comma 5: il *voucher*

«Il corrispettivo del servizio, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità **commisurata alla difficoltà di ricollocazione** della persona disoccupata, articolato in **una parte fissa e una parte correlata** al conseguimento del risultato positivo»

(vedi un esempio di differenziazione nella slide seguente)

Un esempio dei criteri di differenziazione del *voucher*

La **facilità/difficoltà di rioccupazione** di ciascuna persona si misura mediante un punteggio basato su

- **età**
- **scolarizzazione** e conoscenza della lingua
- **esperienze** di lavoro compiute
- durata del periodo di **disoccupazione**
- eventuali **handicap** fisici o sociali

secondo criteri concordati con le agenzie, come in Olanda, e **si commisura il *voucher*** al punteggio.

Comma 6: se partecipa anche la datrice di lavoro

Al contratto di ricollocazione può partecipare anche **l'impresa che abbia licenziato** la persona da ricollocare. In questo caso l'impresa può impegnarsi:

- a **integrare il voucher** , e/o
- a integrare **il trattamento di disoccupazione**

Comma 7: l'incentivo per gli addetti e l'*employment subsidy*

La DGR può prevedere che quanto si risparmia sul trattamento di disoccupazione vada ad alimentare a un fondo destinato

- per **un quarto** a **premiare gli addetti** al CPI
- per **tre quarti** a coprire temporaneamente in tutto o in parte l'eventuale **differenza di reddito** tra vecchio e nuovo lavoro

Un'osservazione conclusiva

Con il contratto di ricollocazione si attivano gli **incentivi efficaci** di cui si è detto all'inizio:

- **per il lavoratore** a essere disponibile per la più rapida ripresa dell'attività lavorativa
- **per l'agenzia di *outplacement*** a operare in modo efficace
- **per la ex-datrice di lavoro** (se partecipa) a cooperare per accelerare l'operazione
- **per la nuova impresa:** *l'empl. subsidy*

Grazie per l'attenzione

queste *slides* possono essere scaricate
dal sito www.pietroichino.it